



COMUNE DI DOVERA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N **6**
ADUNANZA DEL **11/04/2022**

COPIA

Codice Ente 10744 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di 1 Convocazione – seduta **Pubblica**

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2022 CONFORME ARERA E RELATIVE TARIFFE

L'anno duemilaventidue , addì **undici** del mese di **Aprile** alle ore **21:00** nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Previa l'osservanza di tutte la modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presenza</i>
1. SIGNORONI PAOLO MIRKO	Presente
2. PODESTA' RITA	Presente
3. BOFFELLI FRANCESCA	Presente
4. MEAZZA ALESSANDRO	Presente
5. MIRAGOLI DANIELE	Presente
6. CASCIARO DANILO	Presente
7. MARAZZI ISAIA	Presente
8. RAIMONDI COMINESI FRANCESCO	Presente
9. TIRABOSCHI LUCA	Presente
10. CAPUSSELA FABIO	Assente
11. BARONI JESSICA	Assente
12. CORNETTI LARA VANESSA	Presente
13. CASORATI ANGELO	Presente

PRESENTI n. **11**

ASSENTI n. **2**

L'Assessore esterno Sig.ra Visigalli Emilia risulta assente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a. D.lgs. 267/2000) il Segretario Comunale ALESIO AVV. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. **Signoroni Paolo Mirko** - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2022 CONFORME ARERA E RELATIVE TARIFFE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente del Consiglio Comunale concede la parola all'Assessore alla partita;

L'Ass. Meazza Alessandro illustra il punto (allegato "F");

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera ARERA del 3.8.21 n. 363/2021/R/rif che definisce i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR-2 per il periodo 2022-2025;

DATO ATTO che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

ATTESO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2020 e 2021;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che il piano economico finanziario per un importo di € 503.233,00 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

DATO ATTO che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

ATTESO che anche per quest'anno sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

RICHIAMATA la successiva delibera ARERA del 3.8.21 n. 363/2021/R/rif che definisce i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR-2 per il periodo 2022-2025;

RICHIAMATA la determinazione n. 10/2022 con la quale si incaricava la società Xantos srl di Crema partita iva 01331950194 del servizio di supporto tecnico per la predisposizione del PEF 2022 come da nuova metodologia di cui delibera AREA n. 36/2021 del 3.8.21 e smi;

VISTA l'elaborazione finale del PEF 2022 fatto pervenire dalla stessa Società Xanto srl di Crema; (allegato A);

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione (Allegato E) del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla società esterna all'ente Studio Sete srl con sede in Sondrio partita iva 00784890147 da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

RITENUTO per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

VISTA decreto mille proroghe che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile. Tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;

CON VOTI favorevoli n.11, n.00 astenuti, n.00 voti contrari, resi da n.11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese,

DELIBERA

4) di approvare:

- il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 e le relative **tariffe domestiche e non domestiche (Allegato A)** per un importo totale di € **503.233,00**

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e gli eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente Comune di Dovera (Allegato B);

- la documentazione del gestore LINEA GESTIONI srl con dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Allegato C);

- la relazione di accompagnamento del gestore COMUNE DI DOVERA ai sensi della delibera ARERA 3.8.21 n. 363 (Allegato D)

- la validazione del suddetto piano finanziario (Allegato E), attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla società esterna all'ente, SE.TE. srl Sviluppo e Territorio con sede in Sondrio partita iva 00784890147

5) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/riff;

6) di prendere atto della validazione dello stesso espletata dalla società esterna all'ente SE.TE. srl Sviluppo e Territorio con sede in Sondrio partita iva 00784890147 (Allegato D) ;

4) di trasmettere la presente delibera, il Piano finanziario (Allegato A) ed i documenti presenti negli allegati (B-C-D E) **all'ARERA ai fini dell'approvazione;**

Successivamente, stante l'urgenza di procedere,

CON VOTI favorevoli n.11, n.00 astenuti, n.00 voti contrari, resi da n.11 Consiglieri presenti e

votanti, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to **PAOLO MIRKO SIGNORONI**

Il Consigliere Anziano
F.to **PODESTA' RITA**

Il Segretario Comunale
F.to **AVV. ALESIO AVV. MASSIMILIANO**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La sopra estesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 18.08.00, n. 267.

Dovera, li _____

Il Segretario Comunale
f.to **AVV. ALESIO AVV. MASSIMILIANO**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, li _____

Il Segretario Comunale
AVV. ALESIO AVV. MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art .134 , comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, li _____

Il Segretario Comunale
f.to **AVV. ALESIO AVV. MASSIMILIANO**

COMUNE DI DOVERA

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione del
Consiglio Comunale n. **6** del **11/04/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2022 CONFORME
ARERA E RELATIVE TARIFFE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE .

Dovera, li 11/04/2022

F.to Responsabile Area Economico Finanziaria
LUPO STANGHELLINI RAG.
FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE.

Dovera, li 11/04/2022

Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO